

Circolare regionale 7 aprile 2011 - n. 6
Circolare Regionale n. 6, del 7 Aprile 2011, esplicativa in merito
alla applicabilità dell'art. 49, comma 5-ter del d.lgs 276/2003

Alle imprese con sede in Lombardia

accordi interconfederali con il Quadro Regionale degli Standard Professionali e la certificazione delle competenze acquisite.

Il dirigente u.o. lavoro
Francesco Foti

Da parte di alcune organizzazioni datoriali e sindacali CONFCOMMERCIO - FEDERALBERGHI - FIPE FIAVET - FAITA - FILCAMS - FISASCAT - UILTuCS, rappresentative del settore terziario, è pervenuta la richiesta di un chiarimento regionale volto a dare pieno riconoscimento alla formazione esclusivamente aziendale nell'ambito della disciplina dell'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 49, comma 5-ter del d.lgs 276/2003.

La presente circolare ha lo scopo di fornire indicazioni al fine di favorire maggiore certezza nel ricorso da parte delle aziende alla formazione esclusivamente aziendale di cui all'art. 49, comma 5-ter del d.lgs 276/2003, concernente l'apprendistato professionalizzante, che finora è risultato di difficile applicazione pratica in ragione delle problematiche legate alla stratificazione normativa determinatasi nel tempo e al difficile coordinamento tra la disciplina statale, dei contratti collettivi e delle regioni.

La normativa di riferimento in materia di apprendistato è contenuta nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, agli articoli dal 47 al 53. In particolare, l'art. 47 contempla tre tipologie di apprendistato: a) qualificante, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, volto al conseguimento di una qualifica professionale; b) professionalizzante (attivabile tra i 18 e i 29 anni), diretto al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) specializzante, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Nella disciplina dell'apprendistato si incrociano più materie (sentenza della Corte Cost. n. 24 del 2007) e le competenze statali (rapporto di lavoro, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, istruzione) e regionali (formazione professionale) in materia, non si presentano «allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto» (sentenza Corte Cost. n. 50 del 2005).

L'art. 23 della legge 133/2008 introduce il comma 5-ter dell'articolo 49 che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, rimette integralmente ai contratti collettivi o agli enti bilaterali, la determinazione dei profili formativi nonché la definizione della nozione di formazione aziendale, con l'intento di superare le problematiche legate al coordinamento della disciplina dello Stato, delle Regioni e delle parti sociali.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 176 del 2010, si è pronunciata sul citato articolo e, a parziale accoglimento di rilievi mossi da alcune Regioni, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in alcune sue parti, precisando che anche nei casi di formazione esclusivamente interna all'azienda la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato non può essere rimessa «integralmente» ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, dovendosi riconoscere alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell'attività formativa, specificando altresì che il testo dell'art. 5-ter come modificato deve comunque essere letto nell'ambito del sistema normativo nel quale esso si inserisce.

Il 27 ottobre 2010, Governo, Regioni e Province autonome e Parti sociali hanno sottoscritto un'Intesa la quale stabilisce, nelle more della revisione e di un definitivo chiarimento della normativa vigente in materia di apprendistato (demandata ai decreti attuativi previsti dalla legge 183/2010, c.d. Collegato Lavoro e da adottare entro 24 mesi), un regime transitorio di dodici mesi nel quale, per le regioni che non hanno già provveduto a definire compiutamente la normativa dell'apprendistato [Lombardia], viene confermata l'operatività del comma 5 ter dell'art. 49 del dlgs 276/03 in materia di formazione esclusivamente aziendale e, pertanto, le previsioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi interconfederali che hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante anche in applicazione di detto comma.

Alla luce di quanto esposto, si conferma quanto già compiutamente espresso da Regione Lombardia nella citata Intesa «Per il rilancio dell'apprendistato», sottoscritta il 27 ottobre 2010, in merito alla validità delle previsioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi interconfederali che hanno disciplinato la formazione esclusivamente aziendale ai sensi dell'art. 49, comma 5-ter d.lgs. 276/03, cui si intende riconoscere la piena operatività.

Fermo restando tale piena operatività, verranno attivati gli opportuni approfondimenti in ordine all'allineamento dei profili formativi per l'apprendistato previsti dai contratti collettivi e dagli